

Roma, 07/05/2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Incentivi per gli autoveicoli

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo Le informiamo che con il D.M. 03/04/2014 il **Mise ha reso nuovamente possibile chiedere il contributo per l'acquisto di veicoli "a basse emissioni complessive"**; in particolare, possono beneficiare del contributo:

- ✓ i soggetti che acquistano veicoli destinati "all'uso di terzi" (taxi, car-sharing, noleggio, ecc.);
- ✓ imprese e lavoratori autonomi per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali;

a condizione che provvedano alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria di quello nuovo.

Premessa

Dal 6 maggio è nuovamente possibile chiedere il contributo riconosciuto per l'acquisto di veicoli "a basse emissioni complessive" (BEC). Le novità sono contenute nel DM firmato dal Mise lo scorso 03/04/2014.

Il provvedimento prevede che i fondi a disposizione siano bilanciati tra aziende e privati, e che:

- ✓ il 50% delle risorse sia destinato ai veicoli con emissioni di CO₂ < a 95 g/km senza il vincolo della rottamazione; in particolare un 15% delle risorse è destinato ai veicoli elettrici puri (con emissioni di CO₂ < a 50 g/km) mentre un altro 35% andrà ai mezzi ibridi a metano o gpl (con emissioni di CO₂ tra 50 g/km e 95 g/km);
- ✓ l'altro 50% (che lo scorso anno era pari all'85% ma è rimasto pressoché inutilizzato) è destinato al rinnovamento delle flotte aziendali, anche di piccole

dimensioni (taxi, artigiani, professionisti), purché venga rottamato un veicolo con più di 10 anni di vita.

Nessuna ripartizione è invece prevista per una tecnologia specifica ma incentivi "trasversali" che secondo il Mise, "hanno una pura finalità ambientale e non di sostegno al mercato".

Veicoli agevolabili

Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli pubblici o privati a "basse emissioni complessive" ossia quelli:

- ✓ a trazione elettrica o ibrida;
- ✓ a biometano;
- ✓ a GPL;
- ✓ a biocombustibile;
- ✓ a metano;
- ✓ ad idrogeno;

che producono:

- emissioni di CO₂ < 95 g/km: questa tipologia di veicoli può essere acquistata da parte di tutte le categorie di acquirenti, e quindi anche dai privati;

oppure:

- emissioni di CO₂ < 120 g/km e siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e professioni o siano destinati all'uso di terzi, come taxi, noleggio con conducente, car-sharing, noleggio, servizi di linea, logistica, ecc.

In particolare, si tratta dei veicoli appartenenti alle seguenti categorie del Codice della strada:

- L1
Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- L2
Veicoli a tre ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- L3

Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

- L4

Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

- L5

Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

- M1

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- N1

Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- L6e

Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

- L7e

Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Condizioni per ottenere il contributo

Il contributo in esame riguarda i soggetti che:

- ✓ acquistano in Italia, un veicolo "nuovo" a basse emissioni entro il 31/12/2015 (l'acquisto può avvenire anche mediante leasing; sul punto il D.M. non prevede alcuna restrizione);
- ✓ consegnano, per la rottamazione, un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori.

In particolare, l'agevolazione spetta ai veicoli:

- **USO DI TERZI**
destinati "all'uso di terzi", cioè utilizzati dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario del libretto di circolazione. Ciò comprende:
 - ✓ la locazione senza conducente;
 - ✓ il servizio di noleggio con conducente e il servizio taxi;
 - ✓ il servizio di linea per trasporto di persone;
 - ✓ il servizio di trasporto di cose per conto terzi;
 - ✓ il servizio di linea per trasporto di cose;
 - ✓ il servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
- **VEICOLI STRUMENTALI**
utilizzati da imprese o lavoratori autonomi esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa ai sensi dell'art. 164, TUIR.
- **ACQUISTATI DA TUTTI GLI ACQUIRENTI**
acquistati "da parte di tutte le categorie di acquirenti" e quindi anche dai privati; in tal caso, è possibile fruire dell'agevolazione anche senza rottamazione di un veicolo, purché il nuovo veicolo abbia emissioni < 95 g/km (trattasi dei veicoli elettrici e ibridi).

Sono esclusi dalla nuova agevolazione i veicoli:

- ✓ già immatricolati in precedenza;
- ✓ cd "a km zero", essendo già immatricolati al momento dell'acquisto.

Rottamazione

Come anticipato, a fronte dell'acquisto di un "nuovo" veicolo, l'acquirente deve consegnare al rivenditore un veicolo destinato alla rottamazione; in particolare, va consegnato un veicolo:

- appartenente alla medesima categoria di quello acquistato (ovvero ciclomotore con ciclomotore, autoveicolo con autoveicolo, ecc.); in pratica, devono coincidere le categorie del veicolo "nuovo" e di quello "rottamato", riportata dai rispettivi libretti di circolazione;
- immatricolato da almeno 10 anni prima della data di immatricolazione del "nuovo" veicolo;
- intestato da almeno 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo "nuovo", alternativamente:
 - ✓ all'acquirente del nuovo veicolo o in caso di acquisizione in leasing, all'utilizzatore;
 - ✓ ad un familiare convivente dell'acquirente/utilizzatore.

Distinti saluti